

(2003/C 268 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0670/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(7 marzo 2003)

Oggetto: Pedaggi sulla Tangenziale Attica

L'entità dei pedaggi e il loro importo unico definiti dalla società appaltatrice della realizzazione e della gestione della Tangenziale Attica ad Atene hanno motivato la giustificata reazione dei cittadini utenti dell'infrastruttura, che si vedono obbligati a versare pedaggi elevati e indistinti a prescindere dalla lunghezza della tratta percorsa con il proprio automezzo. Un simile sistema tariffario preclude, di fatto, ai residenti l'utilizzo della Tangenziale Attica per i loro spostamenti locali.

Poiché nella convenzione per la concessione dell'opera stipulata fra il governo ellenico e il consorzio appaltatore viene specificato (Art. 50.1.3) che quest'ultimo ha facoltà di «differenziare l'importo del pedaggio per categorie di veicoli e per casello autostradale», mentre anche la direttiva 93/89/CEE⁽¹⁾ definisce come pedaggio «il pagamento di una somma determinata per l'esecuzione, da parte di un autoveicolo, di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture (...) basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo», si domanda alla Commissione se intenda intervenire presso le competenti autorità elleniche e preso l'appaltatore dell'infrastruttura affinché sia applicato ai pedaggi un sistema tariffario meno costoso e più flessibile, allo scopo di permettere a un'infrastruttura cofinanziata con fondi UE, quale la Tangenziale Attica, di svolgere la sua funzione, ossia prestare un servizio all'utenza?

⁽¹⁾ GU L 279 del 12.11.1993, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(10 aprile 2003)

La direttiva 1999/62/CE⁽¹⁾ è lo strumento giuridico comunitario per l'imposizione di tasse, pedaggi e diritti d'utenza sugli autocarri che superano le 12 tonnellate. Occorre sottolineare che gli Stati membri che impongono pedaggi sugli autoveicoli con un tonnellaggio inferiore alle 12 tonnellate non devono conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva 1999/62/CE, in quanto tali pedaggi non rientrano nel suo ambito.

Nell'ambito della direttiva che ha sostituito la direttiva 93/89/CEE del Consiglio del 25 ottobre 1993 sull'applicazione da parte degli Stati membri di tasse su determinati autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci su strada nonché pedaggi e diritti d'utenza per l'utilizzo di determinate infrastrutture, i principi dei pedaggi non sono stati modificati. Come sottolineato dall'onorevole parlamentare essi sono definiti come «pagamento di una determinata somma per un autoveicolo che effettua un tragitto fra due punti di una delle infrastrutture», mentre la somma dev'essere «basata sulla distanza percorsa e sulla categoria dell'autoveicolo». Pertanto, è chiaro che una tariffa indifferenziata rispetto alla distanza percorsa solleva alcune questioni, dal punto di vista della legislazione comunitaria, che vanno affrontate.

La Commissione contatterà le autorità greche per chiarire questo punto.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, GU L 187 del 20.7.1999.

(2003/C 268 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0671/03
di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione

(7 marzo 2003)

Oggetto: Test chimici

Nella risoluzione sul libro bianco: Strategia per una futura politica sui prodotti chimici⁽¹⁾, il Parlamento europeo ha lanciato un appello affinché «vengano immediatamente stanziati ulteriori risorse che

consentano di accelerare lo sviluppo e l'omologazione di nuovi test, scientificamente affidabili, riconosciuti e standardizzati, in grado di sostituire, nell'attuazione del nuovo sistema, i test sugli animali». Tuttavia, lo stanziamento di fondi per lo sviluppo e l'omologazione di nuovi test spesso è carente sotto il profilo della trasparenza, particolarmente per quanto riguarda i contributi versati dagli Stati membri.

Si richiede pertanto alla Commissione di fornire particolari sugli attuali stanziamenti di fondi per lo sviluppo e l'omologazione di nuovi test che non necessitano di animali, attingendo alle seguenti fonti: (1) il Sesto programma quadro per la ricerca, (2) il Centro di ricerca congiunta (bilancio preventivo ECVAM) (3) gli Stati membri.

Il governo del Regno Unito afferma di contribuire allo sviluppo e all'omologazione di test alternativi in tutta l'UE, ma non indica l'ammontare dei contributi versati o i metodi di stanziamento. Si richiede pertanto al Commissario di precisare gli importi dei contributi, versati lo scorso anno dagli Stati membri, al finanziamento di metodi di ricerca alternativi da parte della CE, indicando le cifre esatte dei fondi erogati da ciascun Stato membro. In particolare, si prega di indicare le somme versate alla Commissione lo scorso anno, in relazione al finanziamento dello sviluppo e dell'omologazione di nuovi test che non necessitano di animali, da parte del Regno Unito.

(¹) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 552.

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(22 aprile 2003)

Lo sviluppo di metodi alternativi sarà finanziato con i fondi del «Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002- 2006)». Due parti specifiche del programma quadro finanzieranno lo sviluppo di nuovi test che richiedono l'uso di animali: sviluppo di nuovi test in vitro in alternativa alla sperimentazione animale (Priorità tematica 1 – Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute) (¹) e sviluppo di metodi e strategie alternativi di test in vitro delle sostanze chimiche (attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio – Politiche di sostegno e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche) (²); i termini per gli invii delle proposte sono rispettivamente il 25 e il 12 marzo 2003. Il contributo finanziario della Comunità sarà concesso nel rispetto del principio di cofinanziamento, escludendo il finanziamento di studi, conferenze e appalti pubblici: ciò significa che i contraenti dovranno farsi carico di una parte dei costi di progetto (decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002- 2006) (³), allegato II punto 2). Fino ad oggi, non è stato selezionato alcun progetto e le prime cifre relative al finanziamento effettivo dei progetti non saranno disponibili prima della fine del 2003.

Nell'ambito della priorità tematica 1, l'importo finanziario indicativo assegnato a tutte le azioni scientifiche del tema «Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute» per la durata del programma quadro è pari a 1 100 milioni di euro e comprende lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione e ai test che richiedono l'uso di animali. Analogamente, l'importo indicativo destinato alle azioni del tema «Politiche di sostegno e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche», fra cui quella sulle alternative a sostegno della politica sulle sostanze chimiche, è pari a 555 milioni di euro per la durata del programma quadro.

La maggiore disponibilità di metodi alternativi implica anzitutto lo sviluppo e la convalida di questi nuovi metodi. La principale responsabilità connessa allo sviluppo di metodi spetta alle industrie chimiche e cosmetiche. Il ruolo del Centro comune di ricerca (CCR), attraverso il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM), consiste nella convalida dei nuovi metodi sviluppati.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dell'ECVAM nell'ambito del programma di lavoro pluriennale del CCR per il periodo 2003-2006 sono aumentate fino a 35,2 milioni di euro. Tale bilancio non è al momento considerato un fattore che limita la convalida di metodi alternativi. Tuttavia, se la situazione

dovesse cambiare, la necessaria flessibilità per affrontare le mutate esigenze di sostegno scientifico e tecnologico allo sviluppo e all'attuazione della politica comunitaria si fonda sull'assegnazione di risorse del CCR in quanto il bilancio dell'attuale programma di lavoro del CCR è oggetto di revisione annuale, in stretta collaborazione con le direzioni generali della Commissione.

I contributi degli Stati membri al bilancio comunitario non sono elencati e suddivisi in capitoli specifici di spesa, quali quelli citati nell'interrogazione. Non è pertanto possibile rispondere a questa domanda specifica.

⁽¹⁾ Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm>.

⁽²⁾ Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.cordis.lu/fp6/support.htm>.

⁽³⁾ GU L 232 del 29.8.2002.

(2003/C 268 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0688/03

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(7 marzo 2003)

Oggetto: Misure fitosanitarie per l'intercettazione della mosca messicana della frutta e della mosca orientale della frutta

Il deputato è consapevole del fatto che la qualità sanitaria dei prodotti agricoli è una condizione indispensabile per la vitalità dei flussi commerciali e che la presenza di organismi nocivi e di malattie è uno dei principali fattori che limitano la produttività del settore. In questo senso, alcune specie di mosca della frutta costituiscono un grave problema per gli agricoltori a causa sia dei danni diretti da esse provocati, sia dei provvedimenti di quarantena che richiedono.

Un chiaro esempio di quanto sopra è costituito dalla mosca messicana della frutta (*Anastrepha ludens* Loew), che attacca arance, mandarini, pompelmi e altri frutti simili. Tale mosca depono le uova sotto la buccia o la scorza dei frutti prossimi alla maturazione o già maturi; una volta che le uova si sono schiuse, le larve si alimentano della polpa, scavando una serie di gallerie che provocano la caduta dei frutti, oltre a favorire la proliferazione di malattie batteriche e fungine.

Esiste poi una mosca orientale della frutta (*Bactrocera dorsalis* Hendel), che deposita le proprie uova nei tessuti dei frutti ospiti. Le larve crescono all'interno del frutto e una volta completamente sviluppate ne escono e penetrano nel suolo a una profondità compresa tra 1 e 5 cm, dove avviene la pupazione, al termine della quale emerge l'adulto. La propagazione della *Bactrocera dorsalis* avviene attraverso i voli degli insetti adulti, il vento e la movimentazione ad opera dell'uomo degli ospiti infestati. L'elenco di ospiti della *Bactrocera dorsalis* include più di 175 specie. Tra queste, oltre 100 varietà di frutta, ortaggi e verdura vengono attaccate da questo organismo nocivo. Tra gli ospiti preferiti più comuni vi sono gli agrumi, la susina e la prugna, la mela, la guaiava, il mango, la banana, il caffè e la papaia. Altri ospiti sono: la cherimolia, l'ananas, il sapote bianco, il cainito, il fico, la fragola, il frutto della passione, l'avocado e altri. La *Bactrocera dorsalis* è uno dei parassiti dei frutti a polpa molle più distruttivi a livello mondiale.

Tenendo conto delle gravi conseguenze che provocherebbe l'ingresso di uno di questi organismi nocivi nell'UE, intende la Commissione europea incrementare le misure fitosanitarie di accesso ai porti europei per l'intercettazione della mosca della frutta orientale (*Bactrocera dorsalis*) e della mosca messicana della frutta (*Anastrepha ludens*) nelle produzioni di agrumi degli Stati Uniti, in particolare della California, al fine di evitare la sua penetrazione nell'Unione europea e, nella fattispecie, il suo effetto devastante per la produzione agrumicola spagnola?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(15 aprile 2003)

La Commissione è al corrente degli sviluppi verificatisi negli Stati Uniti, segnatamente in talune zone di produzione di agrumi della California, con riguardo alle due specie di mosca della frutta non europea, l'*Anastrepha ludens* (Loew) e la *Bactrocera* (*Dacus*) *dorsalis* Hendel.